

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Colme Ivano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo comunale il giorno 18/06/2019 ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

Telve di Sopra, li 18/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17 giugno 2019, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Telve di sopra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve di Sopra, li 18/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 12 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento del Comune di Telve di Sopra per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa video e di immagini.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciassette** del mese di **giugno**, alle ore 20.30, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Colme Ivano - Sindaco
2. Borgogno Sergio - Consigliere Comunale
3. Colme Devis - Consigliere Comunale
4. Stroppa Mariella - Consigliere Comunale
5. Trentin Andrea (Di Bruno) - Consigliere Comunale
6. Trentin Andrea (Di Luciano) - Consigliere Comunale
7. Trentin Igor - Consigliere Comunale
8. Trentin Ivan - Consigliere Comunale
9. Trentin Martino - Consigliere Comunale
10. Trentin Massimiliano - Consigliere Comunale
11. Trentin Sara - Consigliere Comunale
12. Trentin Vigilio - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Colme Ivano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Stroppa Mariella e Trentin Andrea (di Bruno)**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che le disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti al fine di prevenire e contrastare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In particolare l'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, nr. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, nr. 38, prevede che per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che nell'abitato di Telve di Sopra è stato installato un impianto di videosorveglianza al fine di assicurare ai cittadini maggiore sicurezza e proteggere gli immobili di proprietà comunale da atti di vandalismo e danneggiamento e rilevato che l'installazione di siffatto impianto di videosorveglianza è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e dev'essere assicurato che il trattamento dei dati raccolti si svolga nel rispetto dei diritti e nei limiti delle libertà fondamentali delle persone;

Dato atto che con deliberazione n. 23 del 25.11.2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Telve di Sopra – composto di n. 22 articoli -, predisposto dall'Ufficio di Segreteria e dal Comando di Polizia locale della Comunità Valsugana e Tesino, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come desunte dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e ss.mm. e dal provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dd. 8 aprile 2010;

Richiamata la Convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale della Valsugana e del Tesino sottoscritta tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno (rep. n. 468/atti privati Comunità Valsugana e Tesino dd. 30.06.2018), con attribuzione al Comune di Borgo Valsugana della funzione di ente capofila della gestione unitaria del servizio di polizia locale;

Vista la nota del 24.01.2019 del Comune di Borgo Valsugana-Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino (prot. 2640), assunta al protocollo comunale n. 371/A dd. 28.01.2019 con la quale è stata trasmessa la proposta per il nuovo Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa video e immagini;

Dato atto che:

- il regolamento di cui sopra costituisce elemento essenziale al fine di poter legittimamente utilizzare oltre alla videosorveglianza urbana, anche gli strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Locale, tra i quali le foto-trappole presso i punti di raccolta rifiuti e gli strumenti per l'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada;
- il regolamento è stato predisposto in ossequio al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679, al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato con d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 dd. 29.04.2010);
- fintanto che il nuovo regolamento non sarà approvato, l'utilizzo delle foto-trappole per fini amministrativi è illecito e sanzionato dal Garante per la Privacy ai sensi degli artt. 82 e 83 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati;
- la proposta di cui sopra dovrà essere approvata da parte del Consiglio comunale;

Considerato che la videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall'art. 5 del RCPD e, in particolare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità;

Dato atto che la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Vista la proposta di regolamento predisposta dal Comune di Borgo Valsugana-Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, che si compone di n. 24 articoli, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario comunale in data 10.06.2019;

Dato atto che l'adozione della presente delibera non comporta alcun impegno di spesa pertanto non necessita di parere di regolarità contabile nè dell'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visti:

- il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da ultimo modificato con d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il DPR n. 15 del 15.01.2018 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- il Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 (GU n. 186 dd. 09.08.2008);
- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 dd. 29.04.2010);

Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di considerare parte integrate e sostanziale la premessa sopra esposta;
2. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza di ripresa video e di immagini che si compone di n. 24 articoli, così come predisposto dal Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino del Comune di Borgo Valsugana, capofila della

Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale giusta convenzione dd. 30.06.2016, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 2 entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ed il testo del Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
4. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 2 abroga il precedente Regolamento per l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza approvato con delibera consiliare n. n. 23 del 25.11.2014;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino del Comune di Borgo Valsugana;
6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo;
7. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.